



### *Premessa*

La Scuola Normale Superiore, al fine di sensibilizzare la propria comunità universitaria (personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo e allievi) all'osservanza di quei principi già contenuti nelle leggi e nella Costituzione della Repubblica - in particolare, l'articolo 3 (principio di uguaglianza), l'articolo 9 (promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica), l'articolo 33 (libertà di arte e scienza e del loro insegnamento), l'articolo 34 (diritto per i capaci e meritevoli, di raggiungere i gradi più alti degli studi) – nonché per migliorare la convivenza e lo spirito di appartenenza, si propone, con il presente Codice etico, di determinare i valori fondamentali che stanno alla base della sua funzione istituzionale e ciò anche in considerazione della finalità educativa ad essa affidata.

Il riconoscimento e la promozione di valori quali:

- il rispetto della dignità umana;
- il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione;
- il rispetto delle diversità individuali e culturali;
- il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
- l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità;
- i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza;
- l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza;
- l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica;
- il rispetto del criterio del merito;

rafforzano la cultura della responsabilità che deve informare il comportamento della Comunità quale presupposto necessario e ineludibile nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.

La Scuola considera di interesse primario il rispetto dei suddetti valori fondamentali da parte di ciascun appartenente alla propria Comunità il quale deve conoscere, diffondere, promuovere e attuare favorendo, attraverso il quotidiano impegno, la conservazione degli stessi e del buon nome della Scuola.

**CODICE ETICO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE**

(emanato con D.D. n. 247 del 28 aprile 2016, modificato con D.D. n. 176 del 29 marzo 2019 e con D.D. n. 64 del 03 febbraio 2021)

**TITOLO I - Principi e valori****Art. 1- Ambiti di applicazione**

1. Il presente Codice etico, di seguito “Codice”, è rivolto all’intera Comunità universitaria, di seguito “Comunità”, della Scuola Normale Superiore, di seguito “Scuola”, composta dal personale docente e ricercatore, di ruolo e non di ruolo, dal personale tecnico-amministrativo (compresi i dirigenti), di ruolo e non di ruolo, dagli allievi, dai titolari di assegni di ricerca, dai titolari di incarichi di insegnamento e da tutti coloro che con la Scuola collaborano in base ad un rapporto formalizzato (componenti di Organi, Commissioni, gruppi di ricerca etc.). Il Codice si applica anche nel caso in cui i soggetti siano in aspettativa, fuori ruolo, congedo, etc. nonché ai soggetti che prestano servizio alla Scuola in posizioni di comando, distacco, in convenzione (per una percentuale anche inferiore al 100%) o analoghe. I soggetti della Scuola che prestano servizio presso altre Amministrazioni in posizioni di comando, distacco, in convenzione al 100% o analoghe sono soggetti alla normativa vigente presso tali Amministrazioni.

2. Gli appartenenti alla Comunità, così come individuata al comma 1, si impegnano al rispetto del Codice sia individualmente, sia nell’ambito degli organi collegiali di cui siano eventualmente chiamati a far parte, sia infine quando svolgano incarichi esterni nell’interesse o su autorizzazione della Scuola.

3. Il Codice non si sovrappone né si sostituisce alla disciplina vigente in materia di diritti, doveri e responsabilità del personale docente e ricercatore, tecnico amministrativo, degli allievi e di tutti coloro che con la Scuola collaborano, ma ne costituisce ulteriore complemento. Pertanto, esso trova applicazione nei casi e nei modi indicati negli articoli seguenti, salvo che i fatti non abbiano rilevanza disciplinare, ai sensi dell’art. 10 della L. 240/2010, dell’art. 54bis del D.Lgs. 165/2001, del [DPR 62/2013](#), del [Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore \(approvato con DD 58/2014\)](#) del Regolamento didattico e interno della Scuola e s.m.i., nel qual caso si procede ai sensi della normativa di settore.

**Art. 2 - Finalità**

1. Il presente Codice è adottato in attuazione dell’art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 51 dello Statuto della Scuola.

2. Il Codice ha lo scopo di assicurare che la condotta degli appartenenti alla Comunità sia conforme ai principi che presiedono all’attività universitaria pubblica, promuovendo e proteggendo i valori cardine delle istituzioni universitarie pubbliche nonché quelli determinati dal presente Codice, quali:

- il rispetto della dignità umana;
- il rifiuto di ogni discriminazione;
- il rispetto delle diversità individuali e culturali;
- il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
- l’adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità;
- i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza;
- l’impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza;
- l’incentivazione dello studio e della ricerca scientifica;
- il rispetto del criterio del merito.

**Art. 3 - Rifiuto di ogni discriminazione**

1. Ciascun appartenente alla Comunità ha diritto a essere trattato con rispetto e a non subire discriminazioni, in ragione di uno o più fattori, quali ad esempio la religione, il genere, l’orientamento sessuale, le convinzioni personali, l’aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni

personali e di salute, la gravidanza, le diverse abilità, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupa in ambito universitario.

2. Si ha discriminazione laddove una persona, in ragione di uno o più fattori di cui al comma 1, subisca un trattamento meno favorevole di altra che si trovi in una situazione analoga.

3. Si ha altresì discriminazione laddove un'intera categoria di persone, in ragione dei fattori elencati al primo comma, si trovi svantaggiata in conseguenza di una prassi o di un criterio di comportamento apparentemente neutro, a meno che tale prassi o criterio non sia obiettivamente giustificato da una legittima finalità e la modalità per il suo conseguimento siano da ritenersi necessarie e adeguate.

4. La Scuola ripudia e si impegna a inibire ogni condotta prevaricatoria, persecutoria o discriminatoria, attuata da parte di un appartenente alla Comunità, sia questi o no in posizione sovraordinata, nei confronti di un altro e che si sostanzi in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la salute, la professionalità, o la dignità della persona sul luogo di lavoro. La Scuola incoraggia le iniziative volte a proteggere le categorie svantaggiate e a valorizzare la diversità individuale e culturale.

5. Il divieto di discriminazione resta disciplinato in primo luogo dal D.Lgs. 198/2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e, nei rapporti di lavoro, dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

#### **Art. 4 - Abuso del proprio ruolo e abuso dei diritti**

1. Ciascun appartenente alla Comunità non può abusare dell'autorevolezza derivante dalla propria posizione ovvero dall'incarico ricoperto allo scopo di indurre altri soggetti a eseguire indebitamente prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Ai componenti degli Organi previsti dagli artt. 16 e 28 comma 3 dello Statuto e ai dirigenti non è consentito fare uso della propria influenza per condizionare procedimenti o attività allo scopo di agevolare soggetti con cui abbiano o abbiano avuto in comune un interesse personale di qualsiasi natura (es. coniuge, parenti e affini fino al quarto grado, conviventi, soggetti uniti da vincoli sentimentali, patrimoniali). Ugualmente non è consentito esercitare tale influenza per favorire o sfavorire colleghi, allievi, candidati oltre il merito e le capacità effettivamente dimostrati.

3. Al personale docente e ricercatore e ai loro collaboratori è fatto divieto di subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto da parte degli allievi all'acquisto di una o più pubblicazioni.

4. Ai componenti degli Organi di cui agli artt. 16 e 28 comma 3 dello Statuto e ai dirigenti è vietato abusare dei poteri inerenti la funzione svolta. Costituisce abuso, ai sensi del presente comma, quel comportamento attivo o omissivo che, seppur neutro e/o non illegittimo, sia in sostanziale contrasto con i valori fondamentali della Comunità. In particolare a essi è vietato attribuire vantaggi di carriera (universitaria, accademica o lavorativa), a se o ad altri, oppure svantaggi di carriera (universitaria, accademica o lavorativa) ad altri mediante l'uso distorto, pur se non formalmente contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici o economici idonei a ottenere un diritto o un vantaggio o a determinare uno svantaggio, in difetto di ragioni oggettive (desumibili dai titoli di studio, professionali etc.) che giustificano, in base alla legge, l'attribuzione del diritto, del vantaggio o dello svantaggio.

#### **Art. 5 - Molestie e molestie sessuali**

1. Gli appartenenti alla Comunità non pongono in essere alcuna forma di molestia, violenza, sopruso di natura sessuale nonché ogni comportamento assimilabile. La Scuola si impegna ad assicurare alle vittime accertate una sollecita protezione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs. 198/2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", le molestie sessuali sono definite come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi per oggetto la sfera personale della sessualità rivolti a una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.

3. L'esistenza di una posizione sovraordinata di chi molesta rispetto alla vittima costituisce elemento aggravante. In particolare, considerato il ruolo educativo dell'università, assumono specifica gravità le molestie sessuali da parte dei docenti e ricercatori nei confronti degli allievi.

#### **Art. 6 - Doni e benefici**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4 DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento della Scuola, gli appartenenti alla Comunità non possono richiedere, accettare, fare o promettere qualsiasi offerta di beni o benefici allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, il regolare svolgimento della vita della Comunità.
2. Possono essere accettate le offerte spontanee di oggetti di valore economico puramente simbolico, nell'ambito di incontri culturali, visite o convegni scientifici, e sempre che l'accettazione degli stessi non influenzi, nemmeno indirettamente, il regolare svolgimento della vita della Comunità.
3. Gli appartenenti alla comunità che ricevono o donano gli oggetti indicati dal comma precedente ne danno comunicazione alla Scuola, indicando i soggetti dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno dato il dono. Gli appartenenti alla comunità che ricevono o donano oggetti diversi da quelli indicati dal comma precedente li consegnano alla Scuola che li acquisisce al proprio patrimonio e li può destinare ad attività culturali, ricreative etc. della Comunità o li può restituire.
4. Non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo l'onere di informare la Scuola, il ricevimento di premi, onorificenze, riconoscimenti connessi all'attività istituzionale svolta presso la Scuola o per meriti speciali (solidarietà, volontariato, pubbliche benemerienze, invenzioni etc.) e attribuiti da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro.

#### **Art. 7 - Nome, reputazione e immagine della Scuola**

1. Gli appartenenti alla Comunità sono tenuti a rispettare il buon nome della Scuola e a non recare intenzionalmente danno alla reputazione o all'immagine della stessa.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, a nessun appartenente alla Comunità è permesso:
  - di utilizzare in modo improprio il nome e il logo della Scuola;
  - di utilizzare la reputazione della Scuola associandola ad attività professionali, impieghi, incarichi, o altre attività esterne incompatibili, anche non remunerate;
  - di esprimere opinioni strettamente personali in nome della Scuola.
3. Gli appartenenti alla Comunità usano gli spazi e le strutture cittadine in modo appropriato e senza ledere il decoro o l'immagine della Scuola.

#### **Art. 8 - Uso delle risorse e delle strutture della Scuola**

1. Gli appartenenti alla Comunità sono tenuti a disporre delle strutture della Scuola o in uso alla stessa con responsabilità, allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti. Ciascun appartenente alla Comunità impiega le risorse finanziarie assegnate o disponibili nella misura strettamente necessaria per raggiungere il fine per il quale tali risorse sono state assegnate o rese disponibili. Ciascun appartenente alla Comunità utilizza o consuma le risorse assegnate in modo da generare il minor impatto ambientale, nei lavori e negli acquisti di beni/servizi si tiene conto della loro ecosostenibilità.
2. A nessun appartenente alla Comunità è consentito concedere a terzi, in mancanza di apposita autorizzazione da parte degli organi competenti, attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie della Scuola.

#### **Art. 9 - Libertà accademica**

1. La Scuola riconosce la libertà di insegnamento e di ricerca come essenziale presupposto al raggiungimento della propria missione istituzionale. La Scuola assicura il rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione delle attività istituzionali.

2. Nel rispetto dei principi espressi dal comma precedente, i docenti e i ricercatori, i titolari di assegni di ricerca e i titolari di incarichi di insegnamento cooperano per l'attuazione degli indirizzi formativi e di ricerca adottati dagli Organi nazionali preposti e da quelli della Scuola.

3. Al fine di garantire la libertà di cui al presente articolo, ciascun appartenente alla Comunità che rivesta cariche politiche o sindacali presso soggetti pubblici o privati è tenuto a non usare le relazioni o le informazioni connesse a tali cariche per richiedere o ottenere vantaggi, per se o per altri, di carriera (universitaria, accademica o lavorativa). L'attività sindacale all'interno della Scuola si svolge nei casi e nei modi previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva.

#### **Art. 10 - Libertà di accesso alla conoscenza scientifica**

1. Gli appartenenti alla Comunità si impegnano a garantire la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario e a non servirsene per fini privati.

2. La Scuola promuove e incentiva le nuove possibilità di diffusione della conoscenza anche attraverso lo strumento dell'accesso aperto via Internet.

3. Eventuali limitazioni alla diffusione della conoscenza possono essere connesse alla tutela della proprietà industriale e agli altri casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 - Gestione della proprietà intellettuale**

1. La Scuola e ciascun appartenente alla Comunità ribadiscono il diritto di ciascuno di essere riconosciuto titolare dei diritti morali sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali frutto delle ricerche, in conformità alla normativa vigente in materia di diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. e in materia di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 s.m.i..

2. Ogni appartenente alla Comunità deve astenersi in qualsiasi modo dal plagio, definito come la parziale o totale appropriazione e attribuzione a se stessi o ad altri di parole, idee, ricerche o scoperte altrui, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o effetto di una condotta non diligente.

3. I risultati dell'attività di ricerca svolta per conto della Scuola non possono essere divulgati senza l'indicazione degli apporti individuali di tutti coloro che hanno contribuito a conseguirli.

4. L'autore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali appartenenti alla Scuola non può servirsene per finalità personali o comunque estranee a quelle istituzionali, in mancanza di una espressa autorizzazione da parte della Scuola stessa.

5. Nella redazione delle pubblicazioni frutto di attività di ricerca, i docenti e i ricercatori evitano ogni forma di utilizzazione non corretta degli altrui risultati. In particolare hanno l'obbligo di:

- a) astenersi dall'utilizzare concetti, frasi o dati riportati in altre pubblicazioni, relazioni e rapporti non espressamente citati;
- b) assicurare che le proprie pubblicazioni si caratterizzino per rigore e serietà del metodo ed originalità dei risultati;
- c) indicare l'affiliazione alla Scuola e riconoscerne il sostegno. Ulteriori affiliazioni sono ammesse in presenza di specifici accordi o convenzioni di collaborazione istituzionale.

6. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nomi di coloro che vi hanno contribuito, specificando, se possibile, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:

- promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- valorizzare il merito del singolo ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
- sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

7. Possibili conflitti circa la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale saranno decisi dal Collegio accademico, su proposta del Direttore.

### **Art. 12 - Regolazione dei conflitti di interesse**

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento della Scuola, si ha conflitto di interessi rilevante ai fini del presente Codice quando l'interesse di uno o più componenti degli Organi di cui agli artt. 16 e 28 comma 3 dello Statuto o di un dirigente si ponga in potenziale o effettivo contrasto oppure risulti incompatibile con l'interesse della Scuola, come deliberato dagli Organi accademici.

2. Il conflitto può essere causato in via esemplificativa:

- a) da rapporti di lavoro o di consulenza, personali o istituzionali, con enti potenzialmente o effettivamente concorrenti con la Scuola;
- b) dalla utilizzazione di informazioni acquisite presso la Scuola per conseguire vantaggi personali o di terzi per danneggiare altri appartenenti alla Comunità o terzi;
- c) dalla negoziazione e dalla stipula di contratti che si risolvano, al di fuori di quanto consentito dalle normative, in vantaggi personali o di terzi;
- d) rapporti personali, in essere o pregressi, di qualsiasi natura (es. coniuge, parenti, affini, conviventi, soggetti uniti da vincoli sentimentali, patrimoniali).

3. Il soggetto che abbia un interesse in conflitto, anche potenziale, con quelli della Scuola, ai sensi dei commi precedenti, deve darne immediata notizia per iscritto all'organo competente o al responsabile gerarchicamente sovraordinato e deve astenersi da prendere parte alle relative decisioni ovvero alla loro attuazione.

4. Qualora l'organo competente o il responsabile gerarchicamente sovraordinato venga a conoscenza di situazioni in cui è mancata la comunicazione dovuta ai sensi del comma precedente, può invitare l'interessato a dar conto del proprio operato ed eventualmente segnalare la condotta agli organi competenti.

### **Art. 13 - Nepotismo e favoritismo**

1. La Scuola e ciascun appartenente alla Comunità contrastano fermamente ogni forma di nepotismo e favoritismo, e, a tale riguardo, ciascun appartenente alla Comunità ha l'obbligo di segnalare con tempestività agli organi competenti qualsiasi comportamento che appaia integrare uno di tali fenomeni.

2. Ricorre nepotismo quando un componente degli Organi di cui agli artt. 16 e 28 comma 3 dello Statuto o un dirigente, direttamente o indirettamente, anche mediante fondi o soggetti esterni, utilizza, con un comportamento seppur neutro e/o non formalmente illegittimo, la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su concorsi o selezioni riguardanti, in particolare, ma non esclusivamente, l'avvio e lo sviluppo della carriera universitaria (compresi i corsi ordinari e di perfezionamento, borse di studio, contratti, borse di perfezionamento, assegni di ricerca etc.) o della carriera lavorativa di soggetti a cui sia legato, o sia stato legato, da rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado, di coniugio, convivenza o comunque sentimentali, o di tipo patrimoniale, etc..

3. Al nepotismo sono assimilati i comportamenti di favoritismo dei soggetti di cui al comma precedente verso, rispettivamente, i propri allievi e colleghi inquadrati in posizioni inferiori, intesi come condotte arbitrarie, seppur neutre e/o non formalmente illegittime, ma messe in atto al fine di far prevalere interessi che condizionino la valutazione del merito, in contrasto con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli, sia nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi dei percorsi di carriera, universitaria o lavorativa, sia nella stipula di contratti con persone fisiche o giuridiche.

4. L'accertamento dei casi di nepotismo tiene conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori interessati e di evitare arbitrarie discriminazioni di soggetti obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

### **Art. 14 - Diffusione e promozione del Codice**

1. La Scuola promuove la più ampia diffusione del presente Codice e delle norme etiche in esso contenute mediante pubblicazioni, comunicazioni e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
2. E' dovere di ciascun appartenente alla Comunità prendere visione del presente Codice e adottare i modelli di condotta con esso compatibili.

## **TITOLO II - Disposizioni attuative**

### **Art. 15 - Violazioni etiche**

1. L'accertamento della violazione delle disposizioni del presente Codice e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati a seguito del procedimento previsto dagli artt. 18 e seguenti del presente Codice.
2. Sui fatti che costituiscono violazioni del presente Codice e sulle sanzioni connesse, sussiste la competenza del Senato accademico, salvo che i fatti abbiano valenza disciplinare, ai sensi della normativa applicabile ai professori, ai ricercatori, agli allievi e al personale tecnico-amministrativo, in base alle disposizioni per tempo vigenti.
3. La responsabilità di cui al presente Codice si estingue qualora il soggetto perda l'appartenenza alla Comunità indicata dall'art. 1 prima della fine del procedimento. La sanzione irrogata si estingue qualora il soggetto dichiarato responsabile perda l'appartenenza alla Comunità indicata dall'art. 1 prima della applicazione della stessa e, per le sanzioni di cui all'art. 52, comma 3, lettere c), d) ed e) dello Statuto, la sanzione irrogata cessa qualora il soggetto dichiarato responsabile perda l'appartenenza alla Comunità indicata dall'art. 1 dopo l'inizio e prima della fine della sanzione.

### **Art. 16 - Comitato garante del Codice etico**

1. Il "Comitato garante del Codice etico", di seguito "Comitato Garante", nominato dal Senato accademico, in base alle designazioni come di seguito formulate, vigila sul rispetto del Codice e ne garantisce l'attuazione. In particolare, spetta al Comitato Garante:
  - a) svolgere funzioni consultive, di ricerca, di monitoraggio e di verifica in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente Codice;
  - b) analizzare le segnalazioni di violazioni al presente Codice e svolgere l'istruttoria;
  - c) trasmettere al Senato accademico le proprie valutazioni istruttorie per l'eventuale esercizio dell'azione di cui all'art. 52 dello Statuto della Scuola;
  - d) proporre agli organi competenti modifiche o integrazioni delle fonti interne della Scuola in relazione agli ambiti di propria competenza;
  - e) svolgere attività di informazione e divulgazione, anche verso l'esterno, della propria attività e delle tematiche connesse;
  - f) esercitare ogni altra funzione prevista dal presente Codice.
2. Il Comitato Garante è composto da:
  - a) un rappresentante del personale docente, designato dai professori di I e II fascia, garantendo l'alternanza delle strutture accademiche, con la funzione di convocare e presiedere il Comitato Garante, nonché individuare al suo interno un Vice Presidente;
  - b) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal personale stesso;
  - c) un rappresentante dei ricercatori designato dai ricercatori a tempo determinato e indeterminato;
  - d) due rappresentanti degli allievi del corso ordinario e di perfezionamento designati dall'Assemblea degli Allievi, appartenenti a due classi diverse;
  - e) un rappresentante del personale di ricerca diverso dai ricercatori a tempo determinato e indeterminato, designato dai titolari di assegno di collaborazione ad attività di ricerca, di borse di studio o di ricerca, di contratti di ricerca a vario titolo conferiti;
  - f) un componente del Comitato Unico di Garanzia designato dal Comitato stesso;
  - g) il Consigliere di Fiducia che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

La composizione del Comitato, compresi i membri supplenti, deve assicurare una diversità di genere nella misura di almeno un terzo. Il Senato accademico provvede inoltre alla nomina, previa designazione da parte delle componenti, di un membro supplente per i casi di incompatibilità previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento della Scuola, nonché quando il membro del Comitato Garante sia coinvolto direttamente nel caso in analisi.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto, oltre al Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza di cinque voti su sette componenti aventi diritto al voto.

3. L'incarico di componente del Comitato Garante è compatibile con l'incarico di membro del Comitato Unico di Garanzia. I membri del Comitato Garante non possono far parte degli organi monocratici e collegiali di cui all'art. 16 dello Statuto della Scuola. I componenti di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma precedente durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili/rinnovabili; il componente di cui alla lettera e) del comma precedente dura in carica un anno ed è immediatamente rieleggibile per un solo ulteriore anno. È gratuito per tutti i componenti e rientra nei doveri d'ufficio per il personale dipendente della Scuola.

4. Il Segretario generale provvede a fornire al Comitato Garante il necessario supporto organizzativo e amministrativo. I componenti del Comitato Garante e il funzionario preposto all'istruttoria, individuato dal Segretario generale, sono tenuti al segreto d'ufficio circa tutto ciò di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta.

5. Il Comitato Garante collabora con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'art. 53 dello Statuto, e con il Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui alla L. 190/2012.

6. Il Comitato Garante è tenuto all'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla Legge.

#### **Art. 17 - Consigliere di fiducia**

1. La figura del Consigliere di Fiducia è disciplinata con apposito Regolamento della Scuola che definisce le sue funzioni di monitoraggio, ascolto, tutela e gestione della procedura informale di mediazione e conciliazione.

2. Il Consigliere partecipa alle riunioni del Comitato Garante secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera g) del presente Codice.

#### **Art. 18 - Segnalazioni, avvio del procedimento formale, termini**

1. Chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante può segnalare alla Scuola qualsiasi fatto ritenuto in contrasto con il presente Codice. La segnalazione può avvenire:

- a) tramite il Consigliere di Fiducia, con il consenso della parte dichiaratasi lesa, a conclusione della procedura informale di cui all'art. 17, comma 1, del presente Codice, attivata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento SNS relativo alla figura del Consigliere di Fiducia;
- b) tramite un componente del Comitato Garante;
- c) tramite il Servizio Archivio, protocollo e posta della Scuola, mediante lettera scritta indirizzata al Comitato Garante.

In ogni caso la segnalazione deve recare gli elementi utili all'individuazione del fatto e ogni altra informazione pertinente, oltre che l'indicazione dell'autore della segnalazione e la sua sottoscrizione, autografa o digitale.

2. La segnalazione di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo viene assegnata al Comitato Garante. La segnalazione di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo viene protocollata e assegnata al Comitato Garante, che deve essere convocato dal Presidente entro cinque giorni dalla protocollazione. Il Comitato Garante, a seguito di una valutazione preliminare, dispone l'archiviazione della segnalazione qualora essa risulti palesemente irrilevante o infondata a ogni effetto. In caso di segnalazione rilevante e



fondata, il Comitato Garante:

- a) avvia il procedimento di accertamento delle violazioni etiche;
- b) oppure, nel caso ritenga che i fatti abbiano una rilevanza disciplinare trasmette gli atti all'Autorità disciplinare competente (Collegio di disciplina per professori/ricercatori e Ufficio per i procedimenti disciplinari o dirigente competente per personale dirigente/pta).

3. Nei casi in cui l'Autorità disciplinare competente ritenga l'irrilevanza disciplinare dei fatti ad essa sottoposti oppure, a seguito di procedimento disciplinare, lo concluda con l'archiviazione o con altro atto di analogo valore, ne dà informazione al Comitato Garante del Codice etico, entro cinque giorni, per l'eventuale trasmissione degli atti e avvio del procedimento di accertamento delle violazioni etiche.

4. Il Presidente del Comitato Garante dà comunicazione scritta di avvio del procedimento ai soggetti coinvolti, non appena identificati.

5. Il procedimento di accertamento delle violazioni etiche e di irrogazione delle sanzioni si svolge nel rispetto del principio del "giusto procedimento" e degli altri principi di cui alla Legge 241 del 1990.

Il procedimento si conclude nel termine perentorio di novanta giorni decorrenti, nel caso di cui al presente articolo, comma 1, lettere a) e b) dalla data di convocazione del Comitato garante da parte del Presidente oppure, nel caso di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) dalla data di protocollazione della segnalazione oppure, nel caso sia attivato a seguito di procedimento disciplinare terminato senza sanzioni, dalla data dell'atto di archiviazione o altro atto analogo. E' ammessa la sospensione del termine nei casi previsti dall'art. 2 comma 7 della Legge 241 del 1990.

#### **Art. 19 - Attività istruttoria del Comitato Garante e termini**

1. Il Comitato Garante svolge l'attività istruttoria necessaria all'accertamento della violazione etica, oggetto di segnalazione. Durante l'istruttoria, il Comitato Garante invita l'interessato a fornire la sua versione dei fatti dinanzi allo stesso. L'invito, sottoscritto dal Presidente, è inviato all'interessato, anche tramite posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Entro il termine fissato il soggetto convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e comprovato impedimento, può formulare una motivata istanza di rinvio, non superiore a dieci giorni. Il Presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di rinvio, fissa una nuova data per l'audizione e ne dà comunicazione all'interessato secondo le modalità già descritte dal presente comma. In caso di rinvio a richiesta dell'interessato, il termine di cui all'art. 18, comma 5 è prorogato in misura corrispondente al rinvio.

2. Il Comitato Garante ha facoltà di convocare e ascoltare, congiuntamente o separatamente, ciascun appartenente alla comunità coinvolto nei fatti e chiunque sia a conoscenza degli stessi, fermo restando il rispetto della dignità e della riservatezza delle persone. Ciascun appartenente alla comunità ha l'obbligo di cooperare all'attività istruttoria e di assicurare il libero e tempestivo accesso a tutta la documentazione ritenuta utile. La mancata cooperazione costituisce violazione del Codice etico.

3. L'istruttoria si conclude, entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento di cui all'art. 18, con la proposta del Comitato Garante di archiviare la segnalazione ovvero, quando i fatti appaiono fondati, con la proposta di riconoscere la sussistenza della violazione etica e di sanzionarla.

#### **Art. 20 - Decisioni sulle violazioni del Codice**

1. Il Presidente del Comitato Garante

- a) nel caso il Comitato Garante deliberi in favore dell'archiviazione del procedimento, comunica al Direttore pro tempore la richiesta di archiviazione. Il Direttore archivia il procedimento tramite proprio atto, previo parere del Segretario generale, entro i termini di cui all'articolo 18, comma 5 del presente Codice;
- b) qualora non proceda ai sensi della lettera precedente, trasmette gli atti del procedimento al Senato accademico per la determinazione conclusiva del procedimento, entro il termine di cui all'art. 18, comma 5 del presente Codice, e l'irrogazione dell'eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 52 comma

3 dello Statuto della Scuola.

2. Il Senato accademico, valutati gli elementi forniti dal Comitato Garante, delibera, entro il termine di cui all'art. 18 comma 5 del presente Codice, sui fatti disponendo l'archiviazione del procedimento o l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 52, comma 3 dello Statuto della Scuola.
3. Qualora durante il procedimento il soggetto coinvolto perda l'appartenenza alla comunità, il Comitato Garante sentito il Segretario generale dichiara estinto il procedimento, salvo che non sussistano elementi per concluderlo con l'archiviazione.
4. Le sanzioni sono determinate esclusivamente in base agli elementi emersi nel procedimento e in coerenza con i principi di legalità, proporzionalità e gradualità.

### **Art. 21 - Disposizioni generali**

1. Tutti i termini indicati nel presente Codice sono da considerarsi ordinatori, salvo il termine per la conclusione del procedimento, di cui all'art. 18, comma 5, ferma restando la possibilità di una proroga ai sensi dell'art. 19, comma 1.
2. Le disposizioni del Codice si applicano esclusivamente a fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Il Codice è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione federato, ed è emanato con decreto del Direttore. Può essere modificato con le medesime procedure seguite per la sua approvazione, sentito il Comitato Garante.
4. Il Codice entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione iniziale all'Albo Ufficiale on line della Scuola. Le modifiche al presente Codice entrano in vigore il quindicesimo successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione.
5. Il presente Codice è pubblicato sul sito web istituzionale.